

Circolare 49/2022

Verona – maggio 2022

## RISARCIMENTO PER DEMANSIONAMENTO QUALE PERDITA DI CHANCE – REGIME FISCALE

Un'azienda ha operato l'erogazione della somma di 28.507,40 euro a un ex dipendente, a titolo di risarcimento per demansionamento, a seguito di una sentenza del Tribunale. Quest'ultimo ha, infatti, riconosciuto al ricorrente di aver subito un danno alla professionalità, quale conseguenza del demansionamento, al contempo, tuttavia, negandogli il riconoscimento di un danno non patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale. Sull'importo erogato a titolo di risarcimento del danno e sugli accessori la società ha operato, in via prudenziale, la ritenuta Irpef ex articolo 23, D.P.R. 600/1973, provvedendo, poi, al versamento all'Erario della stessa e al rilascio della relativa CU. L'ex dipendente, successivamente, ha contestato alla datrice di lavoro l'assoggettamento a tassazione della somma ricevuta, secondo lui da qualificarsi, invece, come non soggetta. La società, evitando contenzioso, ha provveduto a restituire, all'ex lavoratore, le somme in precedenza trattenute a titolo di acconto Irpef.

La datrice di lavoro sottopone, quindi, all'Agenzia delle entrate 2 domande complementari:

- sapere se l'importo versato a titolo di risarcimento per demansionamento sia volto a reintegrare il c.d. danno emergente e, pertanto, privo di rilevanza reddituale, ovvero sia volto a reintegrare il c.d. lucro cessante, in tal caso con piena rilevanza reddituale;
- conoscere, nel caso in cui l'importo fosse privo di rilevanza reddituale, le modalità con le quali possono essere recuperate le ritenute versate.

I tecnici dell'Agenzia fanno subito presente il disposto ex articolo 6, Tuir, secondo il quale i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, ovvero le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (con esclusione di quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte), costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Stessa sorte per eventuali interessi moratori o per dilazione di pagamento.

In buona sostanza, viene ribadito il concetto, già espresso in precedenza dalla prassi, secondo il quale devono essere assoggettate a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente (sostituzione di mancati redditi ossia "lucro cessante"). Al contrario, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al solo fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio stesso (identificate come "danno emergente").

Per la specifica ipotesi di danno da demansionamento, viene, quindi, indicata la necessità di distinguere tra:

- danno patrimoniale, derivante dall'impoverimento della capacità professionale del lavoratore o dalla mancata acquisizione di maggiori capacità, con la connessa perdita di *chance* ossia ulteriori possibilità di guadagno;
- danno non patrimoniale, il quale comprende sia l'eventuale lesione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, sia il danno esistenziale, quale situazione che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto.

Sulla scorta di insegnamenti giurisprudenziali, viene, quindi, rilevato come le somme liquidate a titolo di perdita di *chance* professionali possano essere correttamente qualificate alla stregua di risarcimenti di danno emergente, **laddove l'interessato abbia fornito la prova concreta dell'esistenza e dell'ammontare di tale danno.**

Rispondendo alla prima domanda proposta, quindi, l'Agenzia delle entrate ritiene che, nel caso in esame, le somme, derivanti da danno per demansionamento, risultano erogate a seguito della lesione della capacità professionale del lavoratore; le stesse, pertanto, sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente e, quindi, volte a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio.

Venendo al secondo quesito, avendo l'azienda provveduto alla tassazione delle somme erogate, ma poi restituite al lavoratore, la medesima potrà recuperare l'importo versato quale ritenuta presentando la dichiarazione integrativa del modello 770.

Distinti saluti.

*Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato*